



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Numero 13/2022 Pre Fallimentare

Debitore SOCIETA' DI FATTO OCCULTA ("SUPERSOCIETA'") tra [REDACTED]

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED].

[REDACTED], dichiarata fallita, e la [REDACTED]

[REDACTED] corrente in [REDACTED]

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

Dott. Federico MONTALTO - Presidente Rel.

Dott.ssa Enrica MARSON - Giudice

Dott.ssa Angela FELETTO - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento

Art. 22 Legge Fall.

Il Collegio,

- letto il ricorso, depositato in data 29 aprile 2022, per la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147, comma 5 L.F.:

a) della [REDACTED]

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED],

[REDACTED], già dichiarata fallita, e la [REDACTED]

[REDACTED], corrente in [REDACTED]

[REDACTED] e, conseguentemente, ai [REDACTED].

b) [REDACTED] illimitatamente responsabile [REDACTED] di [REDACTED]

SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI [REDACTED]

L.F. (estensivamente interpretato), la necessaria responsabilità personale illimitata dei suoi componenti, così integrandosi il presupposto per le rispettive dichiarazioni di fallimento.

In secondo luogo, occorre che la supersocietà di fatto così accertata esprima una sua autonoma e propria insolvenza, alla cui verifica deve potersi giungere anche eventualmente muovendo - quale fatto indiziante - da quella di uno o più dei suoi soci di fatto, ma senza alcuna automatismo implicito od accertamento incidentale della prova richiesta, che resta, come per tutti gli insolventi fallibili, fissato dall'art. 5 L.F.. In particolare, posto che si tratta di un fallimento non dipendente (com'è, invece, per il caso dei soci illimitatamente responsabili rispetto al fallimento della supersocietà) ma autonomo, una volta identificato l'imprenditore fallibile in una supersocietà, la dichiarazione di fallimento non può che scontare un'insolvenza che a questa sia positivamente riferibile, posto che il fallimento della supersocietà "costituisce presupposto logico e giuridico della dichiarazione di fallimento, per ripercussione, dei soci", onde l'indagine del giudice "dev'essere indirizzata all'accertamento sia dell'esistenza di una società occulta (o di fatto) cui sia riferibile l'attività dell'imprenditore già dichiarato fallito, sia della sua insolvenza": "all'insolvenza del socio già dichiarato fallito", del resto, "potrebbe non corrispondere l'insolvenza della s.d.f." (così Cass., 20 maggio 2016, n. 10507, quale testualmente richiamata, in motivazione, da Cass. Civ., Sez. VI, 04/03/2021, n. 6030).

2) Ciò fermo, va rilevato che l'assunto dell'esistenza d'una società occulta costituita dalla [redacted] r.l. e dalla [redacted] s.n.c. è sorretto, in ricorso, dalla sottolineatura dei seguenti profili sintomatici dell'esistenza della prospettata supersocietà: a) versamenti effettuati dalla società [redacted] al fine di consentire a quest'ultima il pagamento dei propri debiti; b) concessione in affitto dell'azienda, nonché sua successiva cessione - quale prevista in negozio di affitto - [redacted] [redacted] c) assenza di richieste di pagamento tra le due società, nonostante i crediti rispettivamente, a vario titolo, vantati; d) probabile "utilizzo comune" delle rimanenze - già di proprietà di [redacted] "che, proprio agli inizi dell'anno 2017, risultano azzerate nella contabilità dell'odierna fallita, con rilevanti omissioni contabili in coincidenza con "l'avvicendamento" tra le società"; e) acquisto di ulteriori beni, da parte di [redacted] nell'anno 2017, allorché la stessa era già stata posta in liquidazione; f) quanto all'elemento soggettivo della c.d. *affectio societatis*, identico oggetto sociale, utilizzo dei medesimi segni distintivi (il logo "a corona" e la dicitura [redacted] alta gioielleria perle rare"), che non risultano essere stati ceduti da [redacted] con la cessione dell'azienda; utilizzo, di fatto, della medesima sede di [redacted] presenza di un sito web contenente dati e caratteristiche chiaramente "promiscue", proprie di entrambe le società; da un'attività pubblicitaria sul web effettuata secondo la medesima



modalità, anche tramite appositi *account*; g) evidenza che le due società siano state gestite come un unico complesso aziendale, per come risultante dalla circostanza che le stesse siano state amministrare dai medesimi soggetti formalmente sino al 31.12.2019.

3) Ritiene il Collegio che i dati dedotti e gli argomenti spesi in ricorso, in punto di esistenza d'una supersocietà costituita dalla [REDACTED] da [REDACTED], siano inidonei a reggere la tesi posta a base della domanda di fallimento.

Invero, ferme e non contestabili (sulla scorta di opinione in diritto oramai granitica: per tutte, Cass. civ., Sez. I, 20/05/2016, n. 10507; Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 21/01/2016, n. 1095; più di recente, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 17/04/2020, n. 7903) la configurabilità d'una società di fatto di cui siano parte una società di capitali ed una società di persone e la non necessità d'una formale delibera assembleare ai fini della partecipazione della società di capitali alla società di fatto in qualità di socio occulto, rileva, in primo luogo, che parte istante abbia ricostruito i rapporti tra le due società nei termini di una progressiva liberazione della gestione dell'impresa, già gestita dalla società di capitali, dalle passività gravanti su tale società, al fine di consentire alla società di persone, a tale precipuo fine costituita, di immediatamente operare sul mercato utilizzando l'azienda della prima (come sopra evidenziato, l'inizio dell'attività della prima coincide con l'operatività del contratto di affitto di azienda dalla s.r.l. alla s.n.c.), i rapporti contrattuali, la clientela, le risorse materiali della affittante, sino al perfezionamento della vicenda traslativa (con atto del 20 maggio 2020, il contratto di affitto di azienda, già tacitamente rinnovatosi sino al 28 febbraio 2021, veniva infine risolto; l'azienda veniva contestualmente ceduta alla [REDACTED]).


Sul punto, significativamente parte ricorrente evidenzia i seguenti aspetti:

a) che la soc. [REDACTED] fosse "stata costituita dai coniugi [REDACTED] e [REDACTED] al preciso scopo di farla subentrare nella gestione dell'azienda";

b) che le condizioni dedotte in contratto di affitto fossero significative dell'intento delle parti di sottoscrivere un vero e proprio "contratto di cessione di azienda, oltretutto chiaramente funzionale ad avvantaggiare la neocostituita affittuaria a discapito della concedente, decotta quantomeno dall'anno 2015" (specie, con riguardo alla previsione di un corrispettivo di cessione dell'azienda in euro 48.000,00, ossia di un importo "esattamente corrispondente al canone complessivo biennale di affitto" ed al mancato espletamento di una perizia di stima circa il valore dell'azienda, dei canoni e del prezzo di vendita);

c) che la soc. [REDACTED] non avesse adempiuto agli obblighi di pagamento dei canoni in favore della soc. [REDACTED] senza che quest'ultima, a sua volta, ne avesse formalmente richiesto il pagamento;

d) che la vendita fosse avvenuta "al corrispettivo, senz'altro vile, di € 13.150,00", che, in forza della vendita, restassero a carico della cedente "i debiti dell'azienda ceduta e così




pure le eventuali sopravvenienze passive inerenti la medesima", e, in particolare, "anche i debiti e le sopravvenienze passive riconducibili al periodo 01.02.2017 - 20.05.2020, prodottisi, quindi, in costanza del contratto di affitto d'azienda, che avrebbero dovuto invece essere di competenza della [redacted]";

e) che, altrettanto significativamente, in sede di negozio di cessione "non veniva prevista alcuna forma di tutela in favore della cedente (es., con patto di riservato dominio, rilascio di garanzie reali/personali, ecc.) per il caso in cui la cessionaria non adempisse all'obbligazione posta a suo carico".

Orbene, le ora richiamate testuali sottolineature, di cui al ricorso, depongono, secondo le prospettazioni della stessa deducente, nell'oggettivamente univoco senso dello "svuotamento" della società di capitali e di una trasmigrazione di componenti aziendali, utilità, forza sul mercato, clientela, rimanenze dalla stessa nella neocostituita società di persone, onde la soc [redacted], peraltro già in liquidazione, rimaneva priva di qualsivoglia tutela in sede negoziale con riguardo ai crediti sia da affitto che da cessione dell'azienda, finendo per subire quello che la stessa parte ricorrente definisce un "depauperamento del pat [redacted] r.l." a beneficio della [redacted] (pag. 8 ricorso).


Orbene, se - ancora richiamando i sopra cennati principi in tema di prova dell'esistenza di una supersocietà di fatto - l'accertamento dell'esistenza della società di fatto passa attraverso la rigorosa verifica (i) dell'esistenza di un vincolo di collaborazione tra soci (quella *affectio societatis* che, come già detto, si sostanzia nella volontà dei distinti soggetti di vincolarsi tra loro e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di una attività economica), (ii) dell'esistenza di un patrimonio, di una struttura e di una attività comuni siccome strumentali alla realizzazione ed al conseguimento dello scopo sociale, (iii) dell'esistenza di un'effettiva partecipazione dei soggetti coinvolti ai profitti ed alle perdite generati dall'esercizio dell'attività di impresa, allora deve prendersi gioco forza atto della presenza, in seno alle ricostruite prospettazioni di cui in ricorso (come ora riassunte ai punti da a) ad e) delle pagg. 4 e 5 del presente provvedimento), di un intimo ed insuperabile elemento di contraddizione nelle tesi del Fallimento istante: e invero, tutti i dati presuntivi ed indiziari esposti a sostegno dell'esistenza di una supersocietà di fatto distinta ed ulteriore rispetto alla società di capitali ed alla società di persone appaiono in sé smentire la tesi che intendono sorreggere, semmai dimostrando l'unicità del soggetto operante sul mercato e la radicale marginalizzazione, il definitivo svuotamento e la oggettiva inattività della società di capitali. In altri termini, davvero non è dato comprendere come possa anche solo ipotizzarsi la sussistenza dei "dati sintomatici" della società di fatto quali la volontà dei distinti soggetti di collaborare e di operare nell'interesse comune ed a fini di realizzazione



dello scopo sociale, dell'effettivo esercizio di una attività comune, dell'effettiva partecipazione dei distinti soggetti ai profitti ed alle perdite se, come deduce la stessa parte istante, la soc. [REDACTED] (i) non ha di fatto più operato e, pertanto, non ha svolto alcuna attività comune; (ii) non ha partecipato ad alcun profitto dell'attività svolta dalla (sola) società di persone; (iii) è stata svuotata dell'azienda, delle rimanenze, di ogni sua utilità, del suo stesso patrimonio.

Appare in proposito fondato il rilievo che, se la costituzione della supersocietà di fatto richiede - secondo il sopra richiamato, solido orientamento giurisprudenziale di legittimità - un atto di adesione volontaria da parte di tutti i soci interessati e, di più, l'esercizio di atti sintomatici di una reale ed effettiva collaborazione di tutti e di ciascuno dei soci all'impresa comune, non può neppure astrattamente configurarsi detta supersocietà nei casi, come il presente, in cui - per allegazione della stessa parte istante - la società di capitali abbia funzionato unicamente quale bacino di prelievo di elementi patrimoniali, aziendali, utilità trasferiti alla neonata società di persone, ossia non abbia svolto alcuna attività né espresso alcuna volontà di partecipar ad utili e perdite della presunta supersocietà di fatto, in piena attuazione d'un disegno imprenditoriale secondo cui (si richiamano ancora le significative parole della stessa parte ricorrente: pag. 6 ricorso) la società in nome collettivo è "stata costituita dai coniugi [REDACTED] na al preciso scopo di farla subentrare nella gestione dell'azienda [REDACTED] (scopo, all'evidenza, ben distinto da quello della creazione di un super-soggetto nuovo ed ulteriore rispetto alle due società), ciò che, sia detto per inciso, si pone a dimostrazione che la condotta degli amministratori di diritto della società di capitali vada letta non già in chiave di costituzione ed esercizio d'una nuova società (di fatto), sibbene quale condotta inficiata da plurimi profili di responsabilità in relazione all'amministrazione ed al controllo della società di capitali (poi fallita).

In definitiva, a parere di questo Collegio, la reale volontà delle parti appare ben diversa da come letta dalla Curatela istante, la stessa riducendosi all'individuazione ed al trasferimento dell'azienda del [REDACTED] r.l., mediante il meccanismo (ben utilizzato nella prassi) dell'affitto-ponte ad una nuova costituita società in vista della cessione di detta azienda, alla nuova società [REDACTED] in un momento più favorevole alla cessionaria (peraltro, come rimarcato dallo stesso Fallimento istante, con previsione contrattuale che i debiti e le sopravvenienze passive cumulati della affittuaria sino alla cessione fossero a carico della concedente), a fronte di una condizione della società di capitali / cedente di oramai chiara incapacità di generare reddito e di operare in termini di efficienza economica (come già rilevato, è la stessa Curatela ricorrente a definire la [REDACTED] "decotta quanto meno dall'anno 2015"), ciò che, appunto, esclude il concorso nella gestione dell'attività comune



e, per ciò stesso, l'*affectio societatis* della società di capitali, con definitivo respingimento della tesi della creazione d'una super-società di fatto in nome collettivo.

Fermo quanto sinora osservato (che vale ad escludere l'esistenza di un super-soggetto societario da dichiararsi fallito), appaiono altresì deficitari gli ulteriori elementi caratteristici della supersocietà occulta, posto che: a) quanto al presunto patrimonio comune, giova rimarcare - prima d'ogni altro rilievo - che la previsione contrattuale della facoltà della affittuaria di richiedere la cessione dell'azienda entro un certo tempo, con corrispondente obbligo di cessione a carico della società di capitali non implica, sul piano logico-giuridico, l'affermazione che detta azienda fosse stata dedotta in un patrimonio comune funzionale all'esercizio di una attività di impresa comune: e invero, detta previsione negoziale si fa, molto più semplicemente, espressione della volontà dei soci gerenti la società di capitali di proseguire la propria attività di impresa (tramite la neo-costituita società di persone) in termini economicamente sostenibili mediante un meccanismo idoneo alla liberazione dai debiti della società di capitali già abbondantemente decotta; inoltre, tutti gli altri dati enfatizzati in ricorso come significativi della costituzione di un patrimonio comune (estinzione, nel 2017, del saldo negativo di C/C della s.r.l. ad opera della s.n.c.; pagamenti, nel 2017-2018, di deleghe e modelli F24 della s.r.l. ad opera della s.n.c.), peraltro nello sfondo di un'assai difficile ricostruzione contabile (per come ritenuto dallo stesso Fallimento istante, che non ne rinviene prova, se non assai limitata, nella documentazione contabile della s.r.l.), appaiono ben prive del significato della costituzione d'un patrimonio comune, semmai assumendo la rilevanza di operazioni tra le due società comunque finalizzate a rendere operativa la seconda società e, al contempo, a mantenere a galla la prima società pur se in un quadro di desolante decozione e di inattività totale; b) non si comprende, sulla scorta delle allegazioni della Curatela ricorrente, quali e quante partecipazioni ad utili ed a perdite del presunto nuovo soggetto la società di capitali abbia posto in essere: trattasi di aspetto neppure toccato in ricorso, sul quale non è dato esprimere alcun giudizio di fatto; c) circa, infine, la casistica degli elementi di calibrata e realizzata confusione tra la società di persone e la società di capitali, non si vede come la stessa possa essere intesa alla stregua di "esteriorizzazione della società di fatto"; e invero, la denominazione simile, il logo simile, la sede sociale medesima volutamente confusa, gli elementi di commistione contenuti nella brochure integrano dati estremamente significativi della volontà della Luca 1959 s.n.c. (ovvero, degli amministratori della stessa, già amministratori della società di capitali) di trarre dalla società a responsabilità in liquidazione ogni elemento di utilità, ossia di proseguire, nel nuovo contenitore societario a bella posta creato, la medesima attività precedente mediante l'impiego non solo dell'azienda della società di capitali decotta ma



